

allegato 1

COMUNE DI VICENZA

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

C.I.G.

LOTTO 1: 542244030B

LOTTO 2: 54224581E6

**CAPITOLATO SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI
NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO COMUNALI E STATALI**

ANNI SCOLASTICI: 2013/2014- 2014/2015

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

- **LOTTO 1** servizio Linea 1 di trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ubicate nel Comune di Vicenza, dalle singole fermate alla sede scolastica e viceversa, così come descritto nelle tabelle a) e b) all'art. 3, ove risultano evidenziati, a puro titolo orientativo, non vincolante per l'Amministrazione, i percorsi previsionali per l'anno scolastico 2013/14, l'articolazione delle corse giornaliere, nonché il numero massimo di alunni che hanno richiesto il servizio. I percorsi e le fermate da osservare saranno quelli approvati secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- **LOTTO 2** servizi di trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ubicate nel Comune di Vicenza in orario scolastico per uscite didattiche;

Il servizio del LOTTO 1 deve essere organizzato dalla ditta appaltatrice in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione con adeguato anticipo rispetto all'inizio dell'orario scolastico ed alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.

I percorsi vanno formulati tenuto conto che gli studenti non possono rimanere nel mezzo per un tempo orientativamente superiore ai 30 minuti (da calcolarsi tra l'orario della prima fermata e quello di arrivo al plesso scolastico, per l'andata; tra l'orario di partenza dalla scuola all'orario dell'ultima fermata, per il ritorno).

Il rispetto dei tempi sopra indicati è vincolante, salvo casi eccezionali che dovranno avere l'espressa autorizzazione del Comune rilasciata sulla base di valutazioni di merito ed economiche.

La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente concordare anche con il Comando della Polizia Locale l'articolazione dei percorsi al fine di garantire la puntuale osservanza di quanto prescritto dal codice della strada, con particolare riferimento alla "messa in sicurezza delle fermate".

Il servizio del LOTTO 2 si svolgerà secondo le richieste delle scuole ed è finalizzato a trasportare gli alunni da e verso scuola indicativamente in orario dalle 9 alle 12,00 o dalle 13,30 alle 15,30 per uscite didattiche in territorio comunale (mostre, visite ai musei, teatro, strutture sportive etc.)

ART. 2 – REGIME GIURIDICO

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con specifico riferimento alle seguenti fonti:

- Legge Regionale Veneto 2 aprile 1985 n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive integrazioni e modificazioni.

- L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 - L. 11 agosto 2003, n.218 L.R.3 aprile 2009 n. 11- L.R. 9 gennaio 2012 n. 3. e L.R. n 3 del 5 aprile 2013 art. 36 c. 4 - Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
- D.M. 20 dicembre 1991 n. 448, D.lgs 22 dicembre 2000, n. 395 , D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, D.M. 28 aprile 2005, n. 161 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori su strada.
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della strada.
- L.R. 14 settembre 1994 n. 46 - Disciplina degli autoservizi atipici.
- D.M. 18 aprile 1977 , D.M. 13 gennaio 2004 e D.M. 1 aprile 2010; “caratteristiche costruttive degli autobus”;
- D.M. 31 gennaio 1997 “nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;
- Codice Civile artt.1681 -1682.

Il servizio oggetto dell'appalto rientra fra quelli disciplinati dalla L.R. 14.09.1994, n. 46 ad oggetto “disciplina degli autoservizi atipici”.

La ditta appaltatrice sarà tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti che entreranno in vigore in data successiva all'affidamento.

Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della L. 12.06.1990 n. 146 “norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 –LINEA 1 SCUOLABUS

I dati indicati nelle tabelle a) e b) che seguono devono intendersi come indicativi e costituiscono necessario punto di riferimento per una migliore comprensione dell'attuale organizzazione del servizio; potranno pertanto essere soggetti, senza che per questo le ditte stesse possano avanzare diritto o pretesa alcuna, a modifiche o variazioni nel corso dell'appalto.

Tabella a) indicante i dati necessari a rilevare la tipologia del servizio, il chilometraggio dei percorsi e gli orari del servizio, le caratteristiche del mezzo e degli utenti, le corse settimanali. Il conteggio chilometrico per ciascuna linea è calcolato sui percorsi per il trasporto degli utenti dalla prima fermata alla scuola e viceversa.

Tabella b) indicante il tragitto di percorrenza per ciascuna corsa.

Comune di Vicenza - Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento di servizi di trasporto scolastico - anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015

Tabella a)

linea	giorni settimanali andata/ritorno	scuole servite	n. KM andata	n. KM ritorno	n. corse settimana	n. utenti	orario partenza andata	orario arrivo andata	orario partenza ritorno	orario arrivo ritorno	n. mezzi	Posti del mezzo
1	Lunedì/venerdì andata	PRIMARIA PERTINI SECONDARIA SCAMOZZI	19		5	29	h. 7,15	h. 7,55			1	30*
	Lunedì/venerdì ritorno	SEC. 1° PERTINI		19	5	19			h. 13,05	h. 13,35		
	Lunedì/venerdì ritorno	SEC. 1° SCAMOZZI		19	5	10			h. 14,00	h. 14,35		
	Lunedì/venerdì andata/ritorno	INFANZIA AGAZZI (ritorno con Pertini e Scamozzi 14 alunni)	10	20	10	6	h. 8,00	h. 8,35	h. 15,50	h. 16,45		
			Tot. Km Giorno 87		Tot/corse settimana 25							

* il mezzo utilizzato per questa linea deve essere idoneo al passaggio sui Ponti di Debba- larghezza max della carreggiata m. 2,20-

Tabella b)

Si precisa che qualora il mezzo non potesse transitare nelle vie indicate, si creeranno punti di raccolta idonei.

n. linea	scuola	tragitto di percorrenza di massima
1	PRIMARIA PERTINI SEC. 1° GR. SCAMOZZI	Strada Casale, San Pietro Intrigogna, Via Businello, Strada Pelosa, Via dell'Opificio, Ponti di Debba, Via Riviera Berica (arrivo a scuola Via Einaudi), Via Riviera Berica, Via Faggin, Via Montegrande, piazzale chiesa di Debba, San Pietro Intrigogna, Via Businello, Strada Casale, Via dell'Opificio.
	INFANZIA AGAZZI	Riviera Berica, Strada del Tormeno, Strada Longara, Via de Nicola, San Pietro Intrigogna, Strada Pelosa, Strada Casale, Ponti di Debba, (arrivo a scuola Via Tormeno, 28).

Il numero delle corse, la loro lunghezza e il numero degli utenti potranno comunque subire variazioni in corso di contratto. Qualora nella linea prevista fosse necessario disporre di un mezzo più capiente, la ditta si obbliga a metterlo a disposizione senza variazione di prezzo.

Ugualmente, qualora prima dell'inizio dell'anno scolastico venissero a mancare i presupposti per l'effettuazione o la continuità di uno dei servizi di trasporto che si intendono aggiudicare (ad esempio, nel caso di sensibile riduzione del numero di utenti trasportati od in presenza di elementi tali da giustificare comunque la non effettuazione o la sospensione del servizio, o nel caso di individuazione di soluzioni alternative al trasporto scolastico oggetto del presente appalto), l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, di non attivare il servizio stesso. La ditta appaltatrice, in questi casi, non potrà vantare alcun risarcimento danni.

ART. 3 BIS – SERVIZI DI TRASPORTO IN ORARIO SCOLASTICO

Le corse di trasporto in orario scolastico saranno richieste direttamente dalle scuole con congruo periodo di prenotazione, si svolgeranno nella fascia oraria mattutina e pomeridiana, indicativamente dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.

Sulla base delle diverse tipologie delle uscite didattiche nonché sul numero delle classi coinvolte nelle stesse, vengono richiesti mezzi da 28, 40, 52, 80, 92, 156 posti.

Le scuole che potranno richiedere i servizi in orario scolastico sono le seguenti:

Comune di Vicenza - Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento di servizi di trasporto scolastico - anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015

tipologia di scuola	di	Nome scuola	Indirizzo
Scuole dell'infanzia comunali		CAMPEDELLO	Via Bertolo, 15
		BURCI	C.trà Burci, 22
		A.C. PICCOLI	Str. Bertesina, 354
		SETTECA'	Str. Settecà, 11
		R. e C. AGAZZI	Via Tormeno, 28
		S. PIO X	Via B. Dalla Scola, 51
		B. MALFERMONI	C.trà Misericordia, 15
		STALLI	C.trà Stalli, 21
		L. LATTES	Via Fasolo, 28
		S. FRANCESCO	Via Turra, 41
		M. POLO	Via Viola, 23
		K.T. LAMPERTICO	Via Mercato, 49
		C.COLLODI	Via Monte Spluga, 4
		PEEP LAGHETTO	Via Lago di Pusiano, 13
Scuole dell'infanzia statali		A. FOGAZZARO	Via N. Sauro, 15
		N. SASSO	Cà Balbi, 332
		L.F. TRETTI	Via P. Calvi, 31
		ANDREA PALLADIO	Via Mure S. Rocco, 56
		SAVIABONA	Via Porto Godi, 4
		L. AZZALIN PIRAZZO	Via Girotto, 10-Ospedaletto
		M. e N. TREVISAN	Via Anconetta, 155
		O. TRETTI	Via Rismondo, 6
		G.MOLINO - S.AGOSTINO	V.le S. Agostino, 565
		ROSSINI	Via Rossini, 44
		P. TREVISAN - BIXIO	Via N. Bixio, 6
		M.RUMOR - VILL.SOLE	Via Biron di Sopra, 90
		A. DAL SASSO	Via Ozanam, 24
		G. GIULIARI	Via Goito, 1
		S. GAETANO	Str. Polegge, 80
	CASALE	Str. Casale, 283	

Comune di Vicenza - Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento di servizi di trasporto scolastico - anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015

Scuole primarie	V. DA FELTRE	Contrà Burci, 20
	P.E. NEGRI	Via Bertolo, 15
	P.LIOY	Viale Camisano, 197
	L. GONZATI	Cà Balbi, 249
	DON A.MAGRINI	Str. Settecà, 11
	S.PERTINI	Via Einaudi, 33
	G. B. TIEPOLO	Via Palemone, 14
	G.GIUSTI	Contrà S.M. Nova, 7
	DUE GIUGNO	Via Cappuccini ,65
	L.DA PORTO	P.le Marconi, 11
	RIELLO	Via Riello, 59
	G. ZANELLA	Porta Padova, 63
	E. DE AMICIS	V.le Fiume, 97
	V. PASINI	SS 53 Postumia, 165
	A.C. PERTILE	Via Dell'Acqua, 19
	G. RODARI	Via Turra, 40
	A. LOSCHI	Via Carta, 3
	A. ARNALDI	V.le S. Agostino 565
	L. ZECCHETTO	Via Corelli, 12
	GIOVANNI XXIII	Via Faccio, 20
C.COLOMBO	Via Colombo, 31	
J. CABIANCA	SS. Pasubio, 238	
T.F. FRACCON	Via Mameli, 137	
G. PRATI	Via Prati, 1	
PEEP LAGHETTO	Via Lago di Pusiano, 13	
B. PAJELLO	Str. Pologge, 101	
Scuole secondarie di primo grado	F. MAFFEI	C.à S. Caterina, 11
	BORTOLAN	Via Piovene, 31
	V. SCAMOZZI	Via Einaudi, 74
	A. BAROLINI	Via Palemone, 20
	A. GIURIOLO	Contrà Riale, 12
	F. MUTTONI	Via Massaria, 62
	VIA MAINARDI	Via Mainardi, 14
	D. CARTA	Via Carta, 3
	G. AMBROSOLI	Via Bellini, 106
	O. CALDERARI	Via Leg. Antonini, 186
	G.G. TRISSINO	Via Prati, 13

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto del Lotto 1 avrà la durata per gli anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015, il contratto del Lotto 2 avrà la durata dell'anno solare 2014 (aa.ss 2013/2014 – 2014/2015).

E' prevista la facoltà di ricorrere alla ripetizione del servizio per il LOTTO 1 per ulteriori due anni scolastici ai sensi dell'art. 57 comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 da esercitarsi a discrezione dell'Amministrazione disgiuntamente - con inizio e fine che saranno indicati dai competenti uffici comunali, tenuto conto del calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti autorità, calendario che potrà variare da scuola a scuola, nel rispetto della normativa sull'autonomia scolastica.

I giorni di vacanza previsti e quelli eventualmente disposti dall'autorità scolastica competente, cui il Comune darà tempestivo avviso, non saranno soggetti a pagamento.

L'Amministrazione Comunale, nell'arco del biennio, si riserva la facoltà di apportare modifiche ai percorsi della linea di trasporto (con eliminazione aggiunte o variazioni delle

singole corse) o eliminarla, sulla base della revisione annuale del piano scuolabus. Tali modifiche comporteranno le relative variazioni di prezzo, senza che la ditta nulla possa pretendere a titolo di risarcimento.

ART.5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

I servizi di trasporto dovranno essere effettuati con le seguenti modalità:

- a) dovranno essere applicati sul davanti e retro dei veicoli i cartelli "COMUNE DI VICENZA SCUOLABUS";
- b) la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'esercizio con personale e mezzi propri ed idonei, pena la risoluzione del contratto, salva l'azione civile per il risarcimento dei danni eventuali;
- c) i servizi si svolgeranno secondo i percorsi, calendari ed orari che saranno indicati tempestivamente dall'Amministrazione Comunale, sentiti i Dirigenti degli Istituti Comprensivi cittadini interessati e per quelli in orario scolastico direttamente dalle scuole;
- d) poiché l'orario delle lezioni sarà definitivo solo ad anno scolastico avviato, le indicazioni di inizio e termine dei servizi riportate nei prospetti allegati potranno subire qualche modifica in tal senso;
- e) la Ditta dovrà essere in grado comunque, e senza aggravio di prezzo, di garantire i servizi anche durante l'orario provvisorio;
- f) la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, in qualsiasi circostanza, anche con l'impiego di mezzi e/o personale di emergenza, la continuità e regolarità dei servizi; in caso contrario il Comune è autorizzato a provvedere in proprio a spese della ditta;
- g) la ditta, dovrà essere in regola con le leggi e le disposizioni in materia di trasporto scolastico indicate all'art. 2 del presente capitolato ed ogni successiva modifica normativa intervenuta in materia;
- h) la ditta si obbliga ad applicare o a fare applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche normative previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria anche se le medesime risultassero non aderenti alle specifiche associazioni di categoria;
- i) è vietato, sotto qualsiasi forma, il subappalto totale o parziale ad altra Azienda di eventuali servizi, senza il preventivo assenso del Comune;
- j) il Comune si riserva, in ogni momento, di effettuare controlli al personale, ai mezzi ed agli alunni, per verificare se il servizio è conforme alle prescrizioni di questo capitolato;
- k) il Comune fornirà alla ditta vettrice appositi elenchi nominativi degli alunni e degli accompagnatori ammessi al trasporto, riservandosi di comunicare alla ditta ogni eventuale variazione che si rendesse necessaria in ordine allo stesso (percorsi, orari, etc.);
- l) per il trasporto in orario scolastico la classe sarà accompagnata da adulti pertanto non verranno consegnati elenchi nominativi degli alunni;
- m) sul veicolo è ammesso, in qualità di accompagnatore, solo personale adulto preventivamente autorizzato dal Comune, e per i servizi in orario scolastico, dalle scuole;
- n) la ditta vettrice si impegna ad attenersi e a far rispettare il "Regolamento Scuolabus" approvato dall'Amministrazione Comunale allegato al presente disciplinare e ad effettuare i controlli sul regolare pagamento dei titoli di viaggio degli utenti;
- o) il personale viaggiante dovrà mantenere, nei rapporti con gli alunni, un contegno confacente alle delicate necessità scolastico-educative;
- p) in caso di sciopero o assemblea programmati nelle scuole, con riflessi per i servizi, la ditta dovrà essere preavvertita dall'autorità scolastica, unitamente al Comune, almeno 24 ore prima. Per scioperi non programmati o in caso di assemblee, incontri, etc., che ritardano l'ingresso o anticipano l'uscita degli alunni la ditta dovrà essere avvertita

tempestivamente dall'Autorità scolastica e garantire ugualmente l'effettuazione del servizio;

- q) la ditta si impegna ad effettuare variazioni ed estensioni dei percorsi che comportino allungamenti fino a 20 Km. per servizio, che si rendessero necessarie nel corso della concessione, senza alcun incremento di prezzo.

ART. 6 - MODALITA' DELLA GARA

Per l'aggiudicazione dei servizi si procederà mediante procedura negoziata nella forma del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 con la modalità e il relativo contratto con la ditta aggiudicataria sarà stipulato per mezzo di scrittura privata non autenticata, firmata dall'aggiudicatario e dal dirigente del settore Servizi scolastici ed educativi.

ART. 7 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

A scorrere dal terzo anno, il prezzo della linea 1 così come determinato in sede di gara potrà essere aggiornato su richiesta di parte, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, con la variazione percentuale del mese di giugno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri previsti dall' Art. 83, comma 1, lettera b) del vigente D.Lgs n. 163/2006.

L'aggiudicazione verrà realizzata avvalendosi della collaborazione di un'apposita Commissione, a favore dell'offerta che si presenterà nella sua globalità più vantaggiosa, come da bando. In caso di offerte uguali si procederà alla richiesta del loro miglioramento alle ditte offerenti.

ART. 9 - SANZIONI E/O PENALITÀ

L'Amministrazione Comunale, previa formale contestazione alle ditte affidatarie, applica le seguenti sanzioni nei casi di:

- mancato e non giustificato rispetto degli orari concordati con il Comune o con le scuole per i servizi in orario scolastico €600,00 giornalieri;
- mancato rispetto delle fermate e/o percorsi stabiliti €900,00 giornalieri.

Le somme saranno detratte dalle rate di pagamento relative alle fatture emesse bimestralmente dalle ditte.

Il Comune comunica con raccomandata A/R le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione.

Alla contestazione dell'inadempimento la ditta affidataria deve presentare le sue controdeduzioni entro 10 gg. dalla data di ricevimento della lettera di addebito, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio, fatto salvo quanto meglio precisato al successivo comma.

Per negligenze o deficienze gravi accertate, compromettenti l'efficacia del servizio, l'Amministrazione Comunale, previa formale contestazione, potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della ditta alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti.

ART. 10 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria e compresi nel prezzo, gli oneri attinenti l'attuazione del servizio in questione ed in particolare:

- spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;
- acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie all'esercizio, ivi compresi consumi e revisioni;
- imposte e tasse;
- spese per danni a terzi o al Comune causati dal personale o dai mezzi della ditta concessionaria durante lo svolgimento del servizio, ivi compresi eventuali danneggiamenti; spese di accesso dalla sede dell'azienda al luogo partenza dell'autolinea e viceversa;
- spese per servizi sostitutivi di emergenza anche se sostenute dal Comune;
- consegna agli utenti di comunicazioni dell'Amministrazione comunale;
- ogni altra spesa necessaria per la regolare e completa attuazione del servizio, ivi compresa quella dell'accompagnamento alunni nelle scuole dell'infanzia qualora richiesto;
- spese per il ricovero e rimessaggio degli automezzi;

La ditta inoltre risponderà direttamente dei danni alle persone e cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento e sollevando in tal senso l'Amministrazione Comunale concedente.

ART. 11 – PERSONALE

La ditta aggiudicataria dovrà gestire il servizio con sufficiente personale e dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio stesso e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto.

I conducenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'attuale normativa di legge.

Tutto il personale dovrà essere identificabile mediante l'esposizione di tesserino di riconoscimento.

Il personale dovrà osservare con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti.

Il personale dovrà adottare un comportamento di speciale prudenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sul mezzo e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti.

Il personale dovrà specificatamente:

- curare le operazioni di salita e discesa dallo scuolabus;
- curare la consegna dei bambini agli insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno curare il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi;
- nel servizio della linea 1 consegnare il bambino unicamente ai genitori o loro delegati.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione del personale che non osservasse le suddette disposizioni.

ART. 12 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO

E' fatto obbligo alla ditta di osservare le disposizioni legislative e i contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio di trasporto.

La ditta dovrà fornire all'Amministrazione comunale la documentazione comprovante l'adempimento di tali obblighi.

La ditta è tenuta ad assicurare il personale impiegato a fini previdenziali, assistenziali e antinfortunistici ai sensi del D.Lgs n. 626/94 che delinea gli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dal contratto collettivo.

Tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro.

ART. 13 - RESPONSABILITA'

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del prestatore del servizio, che terrà indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa. Il prestatore del servizio è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose.

1) La ditta si obbliga a stipulare e produrre documentazione al Comune per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto prima dell'avvio del servizio:

- a. polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) avente - oltre le normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia e le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:
 - massimale annuo: non inferiore ad € 15.000.000,00= (euro quindici milioni/00);
 - rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
 - copertura per danni a terzi trasportati anche nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
 - copertura per guida da parte di conducente con patente scaduta, o da parte di persona non abilitata;
 - copertura della R.C. conseguente ad inquinamento ambientale causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose;
 - copertura della R.C. per danni provocati dai trasportati a terzi non trasportati.
- b. polizza Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) (persone e cose) di durata annuale con tacito rinnovo fino alla scadenza dell'appalto. Con un massimale unico (SINISTRO/PERSONE/COSE) non inferiore a € 5.000.000,00 per danni alle persone e per RCO non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per prestatore di lavoro. Oltre le normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia dovrà prevedere le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:
 - la polizza di responsabilità dovrà prevedere espressamente la copertura della responsabilità civile personale degli autisti;
 - copertura per risarcimento danni per operazioni di carico/salita e carico/discesa/uscita utenti.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama altresì l'art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del

viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. La ditta Appaltatrice, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dovrà fornire al Comune, per ciascun automezzo, gli estremi delle polizze assicurative con l'indicazione della compagnia assicuratrice e dei massimali.

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, sarà stabilita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, e deve essere costituita dalla Ditta aggiudicataria mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, o assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere comunale di Vicenza oppure fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La garanzia deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;
- b) estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell'oggetto della garanzia prestata.

La garanzia deve:

- prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell'art. 1957 cod. civ.;
- escludere, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere, in deroga all'art. 1945 cod. civ., l'esclusione per il fideiussore di opporre all'Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
- prevedere l'inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale;
- prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;
- indicare, quale Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, il Tribunale di Vicenza;
- indicare nel caso in cui la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria contengano la clausola per cui il contraente è tenuto a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi....
- in mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza la seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito".

La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il

ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente capitolato speciale e del regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al servizio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 15 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

In relazione al presente Capitolato, il Comune di Vicenza si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta, con scadenza mensile: entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Comune dovuti a cause di forza maggiore od al rispetto del patto di stabilità, non esonerano in alcun modo l'aggiudicatario dagli obblighi ed oneri ad esso derivanti dal presente contratto.

ART. 16 - CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Vicenza potrà disporre controlli sul buon andamento del servizio appaltato per tutto il periodo della durata dell'appalto, tramite personale proprio e comunque con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

Qualora detti controlli dovessero evidenziare situazioni di carenza o mancanze che potessero influire negativamente sul servizio, il Comune si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore per tutti i danni che dovesse essere chiamato a risarcire, salva la facoltà di risoluzione del contratto.

Il personale del Comune di Vicenza potrà effettuare ogni segnalazione relativa a qualsiasi rilievo e problema in maniera tempestiva, precisa e circostanziata, al fine di consentire interventi efficaci.

L'appaltatore è tenuto a fornire ai sopra indicati responsabili dei controlli tutta la collaborazione necessaria.

Il Comune di Vicenza ha diritto di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa per danni, con provvedimento della Giunta Comunale, nei seguenti casi:

- a) mancato assolvimento di obblighi contrattuali o di legge;
- b) manifesta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- c) comprovata carenza nelle prestazioni previste nel presente capitolato;
- d) interruzione del servizio per causa imputabile all'appaltatore;
- e) la perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada o per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;

f) ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio oggetto dell'appalto, a termini dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

La risoluzione del contratto per le citate cause comporterà l'incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva prevista all'art. 13 del presente Capitolato.

La comunicazione di risoluzione del contratto sarà effettuata con provvedimento della Giunta Comunale.

L'appaltatore è in ogni caso obbligato di portare a termine le iniziative adottate e già in corso al momento della revoca o decadenza, nella più stretta osservanza del capitolato, fintanto che il Comune non provvederà alla sostituzione della ditta stessa.

Il contratto potrà essere altresì risolto, senza alcun onere per il Comune, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o qualora vengano meno le ragioni di opportunità e convenienza che hanno a loro tempo reso necessario il ricorso all'affidamento in appalto del servizio di cui trattasi, nel qual caso l'appaltatore, oltre al pagamento dei corrispettivi già maturati per l'attività svolta, non avrà diritto a indennizzi o compensi di sorta.

In caso di risoluzione del contratto per causa dipendente da responsabilità dell'appaltatore, quest'ultimo risponderà quindi di ogni danno conseguente all'eventuale interruzione del servizio in parola.

ART. 17 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora la risoluzione del contratto abbia luogo per causa imputabile all'appaltatore, è facoltà di quest'ultimo di proporre al Comune di Vicenza, per il tempo necessario all'espletamento di una gara per il nuovo affidamento dell'appalto, il nominativo di una ditta in possesso dei requisiti di moralità e professionalità indicati nel presente Capitolato e nel Bando e che sia comunque di gradimento al Comune.

La ditta eventualmente subentrante presterà il servizio in via interinale allo stesso prezzo offerto dall'appaltatore e alle medesime condizioni previste nel presente Capitolato.

ART. 18- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

In considerazione della particolarità del servizio da espletare e della conseguente necessità del Comune di avere un referente di stabile e sicura individuazione, è vietato alla ditta appaltatrice, sotto pena di rescissione "de jure" del contratto e incameramento della cauzione definitiva, il subappalto e la cessione del contratto.

Sono pure vietate cessioni di credito e procure che non siano state preventivamente autorizzate dal Comune di Vicenza.

Resta salva la possibilità per l'appaltatore di poter gestire secondo le proprie esigenze organizzative il servizio di cui trattasi.

ART. 19 – TUTELA DEI DATI PERSONALI DELL'UTENZA

La ditta aggiudicataria ed il personale ad essa facente capo sono tenuti al rispetto delle norme inerenti al trattamento dei dati personali dell'utenza e a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze relativi ad utenti di cui si venga a conoscenza per ragioni connesse all'espletamento del servizio

ART. 20 – DOMICILIO DELLA DITTA

Per tutta la durata del contratto, l'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio in Vicenza e dovrà essere rappresentato in qualsiasi momento da persona idonea, regolarmente delegata e di gradimento del Comune.

ART. 21 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, con particolare riguardo all'art. 1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

ART. 22– CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Nel caso di controversia circa l'interpretazione o applicazione dei rapporti derivanti dal contratto d'appalto, resta convenuta la competenza del Foro di Vicenza .

ART. 23- NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alle leggi sulla contabilità dello Stato e regolamenti attuativi, al T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, al Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile e di tutte quelle vigenti in materia.